

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 37 del 03-03-2016

*Oggetto:* **DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIPARTIZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 DEL D.L.GS. N. 285 APRILE 1992 ANNO 2016.-**

L'anno **duemilasedici**, addì **tre**, alle ore **17:30** del mese di **marzo**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

<b>CANNATA GIUSEPPE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Coco Vincenzo</b>	<b>ASS. ANZ. VICE SIND</b>	<b>P</b>
<b>MAGNANO ANGELO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MAGNANO MASSIMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>TERNULLO DANIELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza il SINDACO **CANNATA GIUSEPPE** che assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune **Dott. CUNSOLO CARMELO** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*F.to* \*\*\*\*\*

Data \*\*\*\*\*



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Ufficio: POLIZIA URBANA

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 24-02-2016 N.37

**Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
E RIPARTIZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.208 DEL  
D.L.GS. N. 285 APRILE 1992, ANNO 2016.-**

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio interessato  
BONGIORNO GIUSEPPE

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ; **FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei servizi finanziari  
MARCHICIA ENZA

## PROPOSTA

**OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIPARTIZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 D.L. 285/1992 ANNO 2016.-**

Premesso che la legge 29 luglio 2010, n. 120 ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

**Art. 208 -Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

*1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.*

*2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:*

- a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;*
- b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;*
- c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.*

*2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.*

*3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è*

autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

#### Art.142 Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

**Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS)**

in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
  - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
  - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
  - redazione dei piani urbani del traffico;
  - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
  - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
  - interventi a favore della mobilità ciclistica;
  - assunzione di personale stagionale a progetto;
  - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
  - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

**Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)**

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

- a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che l'articolo 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;

- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del d.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Considerazioni di diritto.

La L. 29 luglio 2010, n. 120, e l'art. 40 per la parte che qui interessa, come noto, ha ridisciplinato la materia del riparto e della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, già governata dall'art. 208, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con disposizioni dirette anche agli enti locali territoriali.

Dalla lettura della norma, è manifesta la volontà della legge di continuare a considerare questi proventi come un'entrata con vincolo di destinazione.

Con riferimento ai proventi spettanti agli enti locali, ossia nel caso di accertamento dall'organo di polizia territoriale, *il vincolo è confermato in misura pari al 50%*: la restante quota del 50%, invece, può essere utilizzata dall'ente locale come meglio crede, costituendo un'entrata "libera".

In particolare il legislatore, in considerazione della natura aleatoria delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, incerte sia nell'*an* che nel *quantum*, introduce ulteriori e più pregnanti vincoli quali-quantitativi all'impiego di dette entrate.

Gli elementi di rischiosità giustificano e costituiscono la *ratio* della previsione legislativa di più specifiche forme di destinazione di tali proventi che, in un certo senso, riecheggiano la loro natura straordinaria, *escludendo, nel contempo, che l'Ente possa farvi affidamento per finanziare spese ripetitive ed ordinarie, in contrasto con i fondamentali principi di sana e prudente gestione finanziaria.*

In buona sostanza, individuata la metà del totale complessivo iscritto nel bilancio dell'Ente locale dei proventi contravvenzionali in argomento:

a) *almeno il 25% (ovvero il 12,5% del totale)* è destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) *almeno un ulteriore 25% (ovvero il 12,5% del totale)* è destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale;

c) la restante quota va a finanziare altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:

- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
- redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
- svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- misure di assistenza e di previdenza per il personale dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni connesse alla guida:

1. sotto l'influenza dell'alcool;

2. sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose;



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

3. in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;

- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

- interventi a favore della mobilità ciclistica.

*Resta in ogni caso facoltà dell'ente, destinare in tutto o in parte la restante quota "libera" del 50% dei proventi alle finalità sopra descritte e vincolate.*

Sul tema, di particolare spessore, risulta l'interpretazione fornita dalla Corte dei conti-Toscana, giusta delibera n. 104/201 O/REG del 15 settembre 2010, con cui i giudici contabili toscani forniscono istruzioni sulle modalità di trattamento di queste entrate e sulla loro qualificazione contabile.

Più di recente, va segnalato il contributo della Corte dei conti-Lazio, che con *Del. n. 142* del 22 dicembre 2011, riaffronta la questione della destinazione delle sanzioni stradali, con particolare riferimento alla copertura di spese connesse all'obbligo degli Enti Locali di assumere misure atte ad eliminare qualsiasi insidia alla circolazione, di veicoli, ma anche degli utenti (in particolare anziani/bambini), che possono ricevere danni dalla presenza di animali non custoditi/senza padrone ovvero cani randagi, per i quali sussiste l'obbligo a carico dei Comuni di custodia/vigilanza.

Vista la *Circolare 24 dicembre 2012, n. 17909 del Ministero dell'interno* a mente della quale dal primo gennaio gli enti locali devono destinare i proventi delle multe nel rispetto dei vincoli imposti dal codice stradale. Diversamente scatterà subito una possibile decurtazione sui proventi autovelox e la responsabilità dei gestori. Per tentare di limitare l'uso eccessivo e a volte smodato dei misuratori di velocità da parte dei comuni con l'ultima riforma del codice stradale (*L. n. 120 del 2010*) si è pensato di creare un meccanismo complesso di ripartizione dei proventi delle multe. *Metà dell'incasso autovelox andrà all'organo da cui dipende il controllore e metà all'ente proprietario della strada.* Per un errore di progettazione l'impianto della riforma esclude però a priori tutte le strade in concessione e quindi anche le strade Anas e similari. Di fatto restano quindi sul tappeto solo le strade provinciali e le poche regionali. Per mettere a regime comunque questa regola l'art. 25 della *L. n. 120* richiede l'adozione di un decreto interministeriale finalizzato a rendere operativa la ripartizione dei proventi ma anche a stabilire nuove regole per la collocazione e l'uso dei dispositivi autovelox. Al ritardo e all'imbarazzo dell'amministrazione ha rimediato il Parlamento che in sede di conversione in legge del *D.L. n. 16 del 2012* ha introdotto il comma 16 dell'art. 4-ter, in vigore dal 29 aprile 2012. In buona sostanza questo provvedimento dell'ultima ora ha disposto che anche in mancanza del previsto decreto interministeriale la riforma dei proventi autovelox innestata nell'art. 142 del codice stradale dalla *L. n. 120 del 2010* entrerà comunque in vigore. Di fatto a decorrere dall'esercizio finanziario 2013. Per tentare di limitare i danni i tecnici ministeriali hanno quindi approntato una bozza di decreto che si compone di un corpo centrale dedicato alle regole burocratiche per lo storno dei proventi e due allegati dedicati rispettivamente al modello di rendiconto annuale e alla madre di tutte le circolari per l'uso dell'autovelox. Ma del documento si è persa traccia e non è stato pubblicato in tempo utile per mettere a regime il sistema "a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto" come ancora previsto dalla *L. n. 120 del 2010*. Con la circolare natalizia il ministero dell'interno ha cercato di correre ai ripari arrivando però ad una conclusione scontata. A fronte dell'asistematicità del dato normativo, specifica la circolare del 24 dicembre, "rimane ineludibile l'obbligo per gli enti locali di destinare i proventi di cui in argomento secondo le previsioni di legge". In buona sostanza l'automatismo non può agire senza le norme di dettaglio. L'ulteriore dato certo quindi è rappresentato dal fatto che il

decreto dovrà essere approvato prima possibile per evitare ulteriore caos gestionale.

Preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 25 della legge n. 120/2010;

Visto l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede che *"In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;

Ritenuto, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del d.Lgs. n. 285/1992;

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909


Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, per l'esercizio 2016 si prevede di incassare a tale titolo la somma di €25.000,00;

#### PROPONE

- 1) di determinare, per l'anno 2016, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, pari a Euro 25.000,00, secondo il prospetto di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) di destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2016 in conformità alle finalità indicate nel prospetto medesimo allegato al presente deliberato per formare con esso parte integrante e sostanziale, ai sensi degli articoli 208 comma 4 e dell'art. 142, commi da 12bis a 12 quater d.l. 285/1992 per un importo totale pari a € 12.500,00 (quota vincolata) corrispondente al 50% del totale delle sanzioni del codice della strada per le finalità di seguito indicate e descritte:
  - interventi di sostituzione segnaletica stradale
- 3) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2016 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;
- 4) di inviare al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2016;
- 5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

Il Responsabile del Servizio



---



## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**“DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIPARTIZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 D.L. 285/1992 ANNO 2016”.**

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

### DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa, che viene inserita nel presente provvedimento come parte integrante e costitutiva del medesimo;

DI DETERMINARE per l'anno 2016, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, pari a € 25.000,00, secondo il prospetto di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DI DESTINARE, ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2016 in conformità alle finalità indicate nel prospetto medesimo allegato ai sensi degli articoli 208 comma 4 e dell'art. 142, commi da *12bis* a *12 quater* d.l. 285/1992 per un importo totale pari a € 12.500,00 (quota vincolata) corrispondente al 50% del totale delle sanzioni del codice della strada per le finalità inerenti gli interventi di sostituzione segnaletica stradale;

DI ISCRIVERE in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2016 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;

DI INVIARE al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2016;

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,

### DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Sottoscritto

**II SINDACO**  
*F.to CANNATA GIUSEPPE*

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
*F.to COCO VINCENZO*

**II SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dott. CUNSOLO CARMELO*

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).  
( Reg. Pub. N. 700 )

Melilli, li 28-03-2016  
**IL MESSO COMUNALE**  
*F.to*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA*

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2016 al 26-03-2016;  
e che la stessa è **diventa esecutiva il 22-03-2016** in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Melilli, li 23-03-2016

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA*